

CONVENZIONE

La Federazione Italiana di Atletica Leggera (di seguito: FIDAL), con sede in Roma, Via Flaminia Nuova, 830 Codice Fiscale 05289680588, nella persona del Presidente pro tempore, Stefano Mei, domiciliato per la carica presso la sede legale della FIDAL suddetta,

e

L'EPS con sede in VIA RENO, 30 - 00198 ROMA Codice Fiscale 97644950012 nella persona del Presidente pro tempore, LUCA STEVANATO domiciliato per la carica presso la sede legale dell'EPS suddetta,

Premesso

A)

che il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (di seguito: CONI), autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell'individuo e parte integrante dell'educazione e della cultura nazionale, ai sensi del D.Lgs n° 242/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, in presenza dei requisiti previsti nel proprio Statuto, riconosce una sola Federazione Sportiva Nazionale per ciascuno sport ed una sola Disciplina Sportiva Associata per ciascuno sport che non sia già oggetto di una Federazione Sportiva Nazionale;

B)

che il CONI, riconosce Enti di Promozione Sportiva le associazioni, a livello nazionale, che hanno per fine istituzionale la promozione e la organizzazione di attività fisico-sportive con finalità ricreative e formative, e che svolgono le loro funzioni nel rispetto dei principi, delle regole e delle competenze del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate ancorché con modalità competitive;

C)

che il CONI, ai sensi del combinato disposto del d.lgs. n. 30/2006, della legge n. 4/2013, del d.lgs. n. 13/2013 e del d.lgs. n. 15/2016 è l'Autorità competente, "Ente pubblico titolare" della regolamentazione di servizi di individuazione e validazione e certificazione delle competenze degli operatori sportivi;

D)

che il CONI, anche in collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali e le Discipline Sportive Associate, cura le attività di formazione e aggiornamento dei quadri tecnici e dirigenziali, nonché le attività di ricerca applicata allo sport. A tale scopo lo SNaQ rappresenta il quadro generale di riferimento per il conseguimento delle qualifiche degli operatori sportivi e per la loro certificazione;

E)

che la FIDAL è associazione senza fini di lucro con personalità giuridica di diritto privato ed è costituita dalle società e dalle associazioni sportive riconosciute ai fini sportivi dal CONI nonché da singoli tesserati, definiti amatori. Svolge l'attività sportiva e le relative attività di promozione, in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi del Comitato Olimpico Internazionale (di seguito: CIO) e del CONI godendo di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto l'indirizzo e la vigilanza del CONI medesimo;



F)

Che la FIDAL

- è stata inserita nella legge 16 febbraio 1942 n. 426 quale organo del CONI;
 - è membro fondatore del CONI ed è affiliata alla World Athletics (WA) e alla European Athletics (EA);
- 

- è l'unica rappresentante riconosciuta dagli organismi nazionali ed internazionali suddetti per la disciplina sportiva dell'atletica leggera;
- persegue come obiettivo primario la diffusione dello sport quale insostituibile elemento di promozione della salute;
- ha sempre attuato ed attua il reclutamento, la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione delle figure operanti nei suoi Quadri Tecnici inclusi gli Ufficiali di Gara;

G)

che l'EPS: Attività Sportive Confederate (ASC)

H)

che l'EPS, in accordo al "Regolamento degli Enti di Promozione Sportiva", approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n. 1525 del 28/10/2014, promuove ed organizza attività sportive multidisciplinari con finalità formative e ricreative, ancorché con modalità competitive, curando anche il reclutamento, la formazione e l'aggiornamento degli operatori preposti alle proprie attività sportive;

I)

che la FIDAL e l'EPS (di seguito: le Parti) condividono:

- il principio che lo sport riveste carattere di fenomeno culturale, di grande rilevanza sociale e che, per le insite implicazioni di carattere educativo, tecnico, sociale e ricreativo, deve essere considerato un vero e proprio valore fondamentale per l'individuo e la collettività con riferimento, in particolare, all'art. 2 della Costituzione;
- la finalità della formazione, della ricerca, della documentazione ed in genere la promozione e la diffusione di tutti i valori morali, culturali e sociali riconducibili alla pratica delle attività motorie e sportive;
- la necessità di nuova visione strategica del sistema sportivo italiano in grado di aumentare la pratica sportiva nel paese, soprattutto tra i giovani, occupando quello spazio attualmente gestito da soggetti terzi che operano fuori dal sistema CONI e che, più frequente in alcune discipline e meno in altre, rappresenta comunque un fenomeno ampiamente diffuso.

si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 - Norme generali

1.1

Le premesse sono parte integrante della Convenzione. Ciascuna delle due Parti non può delegare all'altra i propri compiti istituzionali derivanti dal riconoscimento ai fini sportivi del CONI. Con la presente Convenzione le Parti intendono realizzare un vero e proprio "patto associativo" per lo sviluppo della disciplina atletica leggera, nell'interesse dei praticanti, dell'associazionismo di base e delle comunità locali.

1.2

Le Parti si impegnano, anche attraverso le rispettive strutture territoriali, a svolgere tutte le iniziative necessarie:

- per coordinare e disciplinare in modo armonico e razionale la pratica sportiva nelle diverse forme sviluppando con le Istituzioni, gli Enti locali, le Scuole, etc., una comune azione per una più coerente utilizzazione degli impianti sportivi pubblici;
- per la costruzione e la ristrutturazione di impianti sportivi;
- per favorire la promozione dell'attività sportiva nella Scuola e la piena utilizzazione degli impianti sportivi scolastici;
- per promuovere lo studio, la conoscenza, la divulgazione, la pratica dell'attività sportiva e degli aspetti culturali della disciplina sportiva dell'atletica leggera, attraverso dibattiti, seminari, corsi e manifestazioni.

1.3

Le parti si impegnano a dare efficacia reciproca ai provvedimenti disciplinari, adottati dai rispettivi Organi giudicanti, gravanti sui rispettivi tesserati, assicurandosi una periodica e reciproca informazione sulla materia.

1.4

Le parti s'impegnano, altresì, ad azioni comuni nei confronti di organizzazioni terze, non facenti parte del modello sportivo organizzato, che operano nell'ambito della stessa disciplina.

1.5

Fermo restando l'applicazione a tutti gli atleti delle norme sull'assicurazione obbligatoria e sulla tutela sanitaria, le Parti s'impegnano ad applicare adeguate ed analoghe tutele assicurative specifiche in funzione delle particolarità delle discipline sportive oggetto della Convenzione fornendo reciproca comunicazione.

Articolo 2 - Attività sportiva

2.1

Fatta comunque salva la facoltà dell'affiliazione e tesseramento sia alla sola FIDAL che alla sola ASC oppure a entrambi senza che ciò comporti penalità di alcun genere o discriminazioni, le modalità di reciproca partecipazione dei rispettivi atleti all'attività sportiva dell'altra Organizzazione sarà regolata sostanzialmente mediante il "doppio tesseramento", nel rispetto di quanto riportato nell'Allegato 1 che fa parte integrante e sostanziale della presente Convenzione. Ai sensi dei vigenti regolamenti le parti ribadiscono esplicitamente il divieto ad effettuare affiliazioni, tesseramenti ed attività riconducibili ad Enti/Associazioni di secondo livello.

2.2

I termini "Campionati Italiani" e "Campione Italiano" - per tutte le categorie - e, riferiti all'attività internazionale, "Squadra Italiana" o "Nazionale" "(Atleti Azzurri)", possono essere utilizzati esclusivamente dalla FIDAL; l'ASC può utilizzare i termini "Campionati Nazionali ASC" e "Rappresentativa Nazionale ASC"

2.3

Le parti si impegnano, altresì, previo accordo del livello territoriale interessato, a fornire reciproca assistenza per l'eventuale utilizzo di giudici di gara in proprie manifestazioni con oneri a carico del soggetto organizzatore della manifestazione.

2.4

Nel rispetto del riconoscimento del CONI per ciascuna disciplina sportiva di una sola Federazione Sportiva Nazionale, affiliata ad una Federazione Internazionale riconosciuta dal CIO, con gestione dell'attività conformemente alla Carta Olimpica e alle regole della Federazione Internazionale di appartenenza, è fatto divieto di uso decettivo del nome, delle parole, di qualsiasi desinenza o riferimenti diretti comunque a richiamare detta disciplina sportiva e le attività ad essa correlate. Le parti si impegnano a modellare il reciproco comportamento sulla scorta dei canoni di lealtà e correttezza al fine di porre in essere una condotta che non si limiti a soddisfare gli interessi soggettivi sottesi alla complessiva buona riuscita della Convenzione, ma che ulteriormente realizzi la superiore finalità di assicurare la salvaguardia del patrimonio sportivo nazionale, con particolare riferimento alla disciplina sportiva in questione.

Articolo 3 - Attività di Formazione e di Aggiornamento Quadri Tecnici ed Ufficiali di Gara

3.1

La FIDAL riconosce solo le qualifiche ed i gradi tecnici (inclusi gli Ufficiali di Gara) conseguiti secondo le norme ed i criteri previsti nelle proprie Carte Federali nel rispetto dello SNaQ e delle disposizioni emanate dal CONI.

Il Regolamento degli EPS, approvato dal Consiglio Nazionale del CONI con deliberazione n° 1525 del 28 ottobre 2014 prevede all'art. 2 Attività lettera b) che gli attestati e le qualifiche conseguite al termine delle iniziative hanno valore nell'ambito associativo dell'Ente fatti salvi i casi in cui l'EPS abbia preventivamente sottoscritto apposita Convenzione con la specifica FSN e DSA e/o aderito ai programmi delle Scuole Regionali dello Sport del CONI operanti sul territorio.

Come previsto dallo SNaQ e nel rispetto delle disposizioni del CONI, la FIDAL si impegna a riconoscere l'attività formativa e certificativa dell'EPS per la qualifica di aiuto allenatore tecnico di 1° livello SNaQ, qualora lo stesso EPS abbia organizzato detta attività formativa e certificativa nel pieno rispetto delle disposizioni del CONI e dello SNaQ, nonché in regola con gli adempimenti di legge.

Articolo 4 - Iniziative congiunte

4.1

In casi di organizzazione congiunta di iniziative culturali o altro, anche presso le rispettive strutture territoriali, le spese verranno ripartite in base agli accordi fra le Parti ed in riferimento ad ogni singola iniziativa. Per l'organizzazione di dette iniziative verrà costituito, di comune accordo, un Comitato che, in tempo utile, dovrà sottoporre all'approvazione degli organi deliberanti delle Parti interessate i relativi bilanci di previsione e consuntivi delle entrate e delle spese.

Articolo 5 - Commissioni Paritetiche - Controversie

5.1

Le Parti si impegnano, entro 60 gg dalla sottoscrizione della Convenzione, ad affidare ad una Commissione Paritetica - costituita ai vari livelli territoriali in corrispondenza di manifestazioni provinciali, regionali, nazionali - formata da una rappresentanza delle rispettive Commissioni Tecniche, l'incarico di definire, per quanto possibile, i programmi tecnici ed i calendari dell'attività sportiva.

5.2

Le controversie fra le Parti che traggano origine dalla presente Convenzione sono devolute al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all'art.12 bis dello Statuto del CONI, che giudica, in funzione arbitrale, secondo la procedura adottata con deliberazione del Consiglio Nazionale del CONI n.1623 del 18 dicembre 2018.

Articolo 6 - Armonizzazione con l'ordinamento sportivo

6.1

La presente Convenzione è soggetta alle modifiche ed integrazioni conseguenti all'armonizzazione con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.

Articolo 7 - Norme transitorie e finali

7.1

Entro 15 gg. dalla sottoscrizione, le parti s'impegnano a depositare la presente Convenzione, inclusi gli allegati debitamente siglati, presso l'Ufficio Organi Collegiali a cura della FIDAL e presso l'Ufficio Organismi Sportivi a cura dell'ASC per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2.

7.2

La presente Convenzione sostituisce ogni precedente accordo di qualsiasi natura.

La presente Convenzione si compone di n° 5 pagine, nonché di n° 2 allegati, per un totale di n° 10 pagine.

7.3

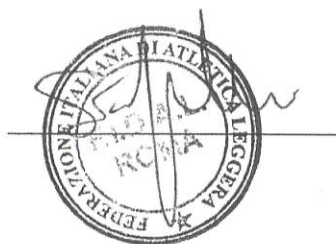
La presente Convenzione scade il 31 dicembre 2022 e non è oggetto di tacita proroga. Ciascuna delle Parti ha comunque facoltà di revoca anticipata a mezzo lettera raccomandata / PEC.

Nel caso di risoluzione simultanea e consensuale delle Parti, la Convenzione viene annullata immediatamente.

Roma, 21/02/2022

La FIDAL
Il Presidente
(Stefano Mei)

ASC
Il Presidente
(Luca Stevanato)



A handwritten signature in black ink, which appears to read "Luca Stevanato".

A.S.C. Attività Sportive Confederali
Via Reno, 30 - 00198 - Roma
P. Iva: 09003401008 - C.F.: 97644950013
Tel: 06.8848874 - 06.89766106 Fax: 06.23328923

ALLEGATO n° 1 ATTIVITA' SPORTIVA E MODALITA' DOPPIO TESSERAMENTO

1) RAPPORTI DI COLLABORAZIONE

La cooperazione tra la Federazione Italiana di Atletica Leggera e l'ASC è il mezzo per portare l'Atletica nella pratica quotidiana di persone di ogni fascia d'età, sesso e posizione sociale.

I rapporti di collaborazione riguardano tutta l'attività di atletica leggera (attività su pista outdoor e indoor, non stadia - in tutte le sue forme regolamentari), oltre a qualsiasi altra attività che dovesse in futuro rientrare sotto il controllo della Federazione Italiana di Atletica Leggera. In particolare:

- Organizzazione di manifestazioni, partecipazione alle manifestazioni, regolamenti e calendari;
- Tesseramento degli atleti e doppio tesseramento
- Affiliazioni delle Società;
- Utilizzo degli impianti sportivi;
- Formazione dei Quadri Tecnici e Dirigenziali;
- Formazione dei Giudici di Gara;
- Iniziative culturali e lotta al doping;
- Scuola.

La FIDAL, di concerto con l'ASC, istituisce ed incarica un "Gruppo Nazionale di Monitoraggio" con il fine di verificare il rispetto della presente Convenzione ed è costituito da:

- Presidente della FIDAL o suo delegato;
- Incaricato del Settore Tecnico Nazionale o dell'Area Organizzazione della FIDAL;
- Giudice nominato dal G.G.G.;
- Altrettanti rappresentanti designati dall'ASC.

Al fine di monitorare l'attività a livello territoriale, i Comitati Regionali FIDAL e i Comitati Territoriali ASC possono istituire gruppi territoriali di monitoraggio. In caso di mancato accordo, l'attività viene demandata al Gruppo Nazionale di Monitoraggio.

2) TESSERAMENTO

La presente convenzione disciplina in particolare le modalità di doppio tesseramento degli atleti, onde permettere e agevolare quanto previsto in tema di partecipazione alle manifestazioni all'articolo "3) Attività Sportiva" del presente allegato.

I tesserati presso l'ASC possono:

- i) sottoscrivere regolare tesseramento FIDAL presso una società affiliata FIDAL;
- ii) possono sottoscrivere tesseramento agevolato tramite Runcard (al costo di euro 15,00 invece che euro 30,00).
- iii) è previsto l'inserimento in classifica del nome della società affiliata ASC accanto alle parole Runcard ASC (es. "Runcard ASC - Nome Società ASC")

I tesserati FIDAL e Runcard possono:

- i) sottoscrivere regolare tesseramento ASC presso una società affiliata ASC oppure presso i Comitati territoriali ASC competenti per territorio.

3) ATTIVITA' SPORTIVA

3.1

La FIDAL è soggetto riconosciuto dal CONI designato all'organizzazione ed al controllo delle manifestazioni competitive-agonistiche di atletica leggera sul territorio italiano. Sono definite manifestazioni competitive-agonistiche:

- le manifestazioni su pista a carattere territoriale, nazionale e internazionale;
- le manifestazioni non stadia in tutte le sue forme regolamentari inserite in Calendario Federale, Gold, Silver e Bronze;
- Maratona e Mezza Maratona, nonché tutte le distanze standard individuate da World Athletics per le quali la FIDAL è l'unico ente a certificare e omologare il percorso e le prestazioni.

L'ASC è un EPS riconosciuto dal CONI e organizza, secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 1 lettera "a" punto 1 del Regolamento CONI-EPS, le attività sopraindicate, promozionali, amatoriali e dilettantistiche, seppure con modalità competitive.

3.2

Nel caso di manifestazioni FIDAL su pista, la partecipazione dei tesserati per il solo ASC, la cui iscrizione dovrà essere effettuata dalla propria ASD/SSD che ne certifica la regolarità assicurativa e la validità del certificato medico, è consentita alle sole categorie esordienti, ragazzi, cadetti in ambito provinciale e regionale.

Nel caso di manifestazioni FIDAL non stadia inserite in Calendario Nazionale, Gold, Silver e Bronze, la partecipazione dei tesserati per l'ASC è ammessa per mezzo del doppio tesseramento descritto al precedente articolo 2).

3.3

Nel caso di manifestazioni FIDAL non stadia inserite nel Calendario Territoriale (regionale e provinciale) o di manifestazioni non stadia inserite nel calendario da ASC, i tesserati FIDAL, Runcard e ASC potranno partecipare reciprocamente alle rispettive manifestazioni in forza del proprio tesseramento, a condizione che le manifestazioni ASC vengano comunicate e concordate limitatamente ai casi di concomitanza, al Comitato territoriale FIDAL di riferimento secondo le seguenti tempistiche:

- entro il 31 dicembre le manifestazioni del primo quadrimestre,
- entro il 30 aprile le manifestazioni del secondo quadrimestre,
- entro il 31 agosto le manifestazioni del terzo quadrimestre.

3.4

I tesserati ASC o Runcard vengono inseriti in classifica, ma non accedono a premi che contemplino elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo; accedono, invece, a premiazioni in "natura" (prodotti del territorio, articoli sportivi, etc.).

3.5

Nelle manifestazioni organizzate sotto l'egida dell'ASC, gli atleti che abbiano doppio tesseramento FIDAL/ ASC, devono gareggiare obbligatoriamente per l'ASC. Nelle manifestazioni organizzate sotto l'egida di FIDAL, gli atleti che abbiano doppio tesseramento FIDAL/ ASC, devono gareggiare obbligatoriamente per FIDAL.

Tutti i partecipanti alle manifestazioni di atletica leggera competitive-agonistiche organizzate dalla FIDAL e competitive organizzate dall'ASC devono essere in regola con le norme per la tutela sanitaria vigenti, ed avere tessera di appartenenza, comprensiva di copertura assicurativa a norma di legge, a FIDAL e/o all'ASC in corso di validità al momento della manifestazione.

3.6

Fermo restando quanto indicato al precedente punto 3.5, l'ASC organizza i propri Campionati Nazionali, Regionali e Territoriali, la cui assegnazione del rispettivo titolo è riservata ai propri tesserati. Tali campionati potranno prevedere la sommatoria di più appuntamenti e non necessariamente lo svolgimento in prova unica.

3.7

L'ASC, anche attraverso la collaborazione delle proprie società affiliate, ai fini di promuovere la partecipazione e non l'agonismo o prestazioni di rilievo agonistico, nel rispetto delle prerogative della FIDAL e conformemente al dettato della presente convenzione organizza autonomamente manifestazioni di atletica leggera che prevedano una classifica e dei premi purché tali premi per gli atleti non contemplino nessuna forma di elargizione di denaro o generici buoni valore, bonus, ingaggi, rimborsi spese di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo. I premi possono consistere in premi in natura e/o riconoscimenti protocollari (es. trofei, medaglie...) di controvalore economico complessivo limitato, nell'ordine massimo stimato di 150,00 euro per il/la primo/a

atleta della classifica generale. Possono essere erogati premi di analoga natura e valore inferiore per alcune posizioni successive della classifica generale della gara.

Nelle manifestazioni che si svolgono sotto l'egida dell'ASC è ammissibile la premiazione (premi in natura) degli atleti anche suddivisi in fasce di età.

3.8

L'ASC o una società ad esso collegata può organizzare manifestazioni competitivo-agonistiche - valide per l'inserimento nelle graduatorie federali - esclusivamente cooperando con la FIDAL (o con società affiliate) oppure autonomamente affiliandosi alla FIDAL, in caso di società affiliata ASC, ed operando con l'ausilio della gestione tecnica della manifestazione da parte del Gruppo Giudici Gare della FIDAL, previo il rispetto dei regolamenti federali e l'assolvimento degli obblighi contributivi previsti (affiliazione della società, pagamento della tassa di approvazione gara, eventuale omologazione del percorso o altri servizi richiesti o concordati).

3.9

I calendari Nazionale e Territoriali della FIDAL e dell'ASC devono essere quanto più possibile armonici e non conflittuali. A tal fine la FIDAL pubblica il calendario dei propri Campionati Federali e Territoriali non appena esso venga stabilito e vi include, su richiesta, le date dei Campionati Nazionali e Territoriali dell'ASC.

4) AFFILIAZIONI DELLE SOCIETÀ

La Società affiliata all'ASC, che scelga di affiliarsi anche alla FIDAL per la prima volta senza esserlo mai stato in passato, è esentata dal versamento della quota di affiliazione alla FIDAL. Se al termine del primo anno le società dell'ASC affiliate alla FIDAL risultassero complessivamente in numero superiore a 30, l'esenzione per le nuove società affiliate successivamente alla sottoscrizione della presente convenzione sarà concessa per tutto il periodo di validità della presente convenzione. Parimenti, la Società affiliata alla FIDAL, che scelga di affiliarsi anche all'ASC per la prima volta senza esserlo mai stato in passato, è esentata dal versamento della quota di affiliazione all'ASC. Ciascuna delle parti si impegna a dare seguito a quanto enunciato in osservanza delle competenze stabilite dai rispettivi Statuti e Regolamenti.

5) UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

La FIDAL e l'ASC, laddove gestiscano impianti sportivi in convenzione diretta o tramite propri affiliati, si impegnano ad assicurare ai rispettivi tesserati le medesime condizioni di accesso agli impianti stessi.

ALLEGATO n° 2

REGISTRO DEI DOCENTI E FORMATORI

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ FORMATIVE

In base a quanto stabilito dalla Delibera n. 216 della Giunta Nazionale del CONI del 12 giugno 2018, si ricorda che agli EPS è consentita e riconosciuta conseguentemente la formazione e certificazione degli operatori di promozione sportiva, che nel settore dei quadri tecnici sono equipollenti all'aiuto allenatore - tecnico di primo livello, fatti salvi gli adempimenti di legge, e non per i livelli superiori. [...]

Per allinearsi a tali standard tutti gli organismi sportivi riconosciuti dal CONI devono far ricorso nei percorsi formativi esclusivamente a personale altamente qualificato, iscritto nel previsto «Registro dei Docenti e Formatori», pubblicato sul sito internet dell'ASC e comunque depositato, inclusi gli eventuali aggiornamenti, presso l'Ufficio Organi Collegiali, a cura dell'ASC, per le comunicazioni alla Giunta Nazionale anche ai fini dell'articolo 5 comma 2 della presente Convenzione. Il «Registro dei Docenti e Formatori» è un'ulteriore tutela di tutti gli attori coinvolti, una garanzia preventiva e continua di: a) qualità, attraverso la verifica del mantenimento, aggiornamento e miglioramento continuo delle competenze; b) rigore, mediante la verifica del rispetto della deontologia e la conformità alla normativa di riferimento; c) professionalità; d) trasparenza; e) credibilità. Ai fini del riconoscimento da parte della FIDAL delle qualifiche e dei gradi tecnici, l'ASC, nel predisporre le attività formative, deve prevedere che tutti i Docenti e Formatori [...] siano qualificati almeno come allenatore capo - tecnico di 3° livello SNaQ, a cura della FIDAL.

FORMAZIONE DEI QUADRI TECNICI E DIRIGENZIALI

I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici e i dirigenti che FIDAL organizza ai sensi dei Regolamenti Tecnici in vigore sono aperti ai componenti dell'ASC. Parimenti, i corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i tecnici e i dirigenti che l'ASC organizza sono aperti ai componenti della FIDAL. Per tutti, l'ammissione è subordinata al possesso dei requisiti previsti da ciascun corso e l'attribuzione della qualifica di Tecnico FIDAL o Tecnico ASC è vincolata alla frequenza dei corsi ed al superamento dell'esame di verifica.

Le iniziative di aggiornamento tecnico organizzate dall'ASC sulle materie pertinenti l'atletica leggera, possono attribuire crediti formativi per i tesserati dell'ASC e della FIDAL, a seguito di specifica valutazione del Centro Studi della Federazione. Tali crediti formativi sono riconosciuti ai tesserati che intendano intraprendere il percorso formativo dei Tecnici e possono essere valutati ai fini dell'ammissione ai corsi per il conseguimento della qualifica di Tecnico di Atletica Leggera.

FORMAZIONE DEI GIUDICI DI GARA

I corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i giudici di gara che FIDAL organizza ai sensi dei Regolamenti Tecnici in vigore sono aperti agli operatori dell'ASC. Parimenti, i corsi di formazione e le iniziative di aggiornamento per i Giudici di Gara che l'ASC organizza sono aperti agli operatori della FIDAL. La formazione degli operatori dell'ASC è riconosciuta ed attestata sia ai fini dell'esercizio del ruolo di Giudice nell'ambito dell'attività promozionale, sia in veste di Giudice Ausiliario in giurie composte da Giudici della FIDAL nelle rimanenti gare. Per poter essere riconosciuto Giudice Federale è necessario aver seguito l'iter formativo dei Giudici FIDAL ed essere tesserato FIDAL.

INIZIATIVE CULTURALI

Nell'ambito della promozione culturale, si possono attivare congiuntamente varie iniziative. Le principali aree di cooperazione possono essere riassunte in:

- promozione della lotta al doping;
- diffusione di testi e pubblicazioni;
- abbonamenti a riviste alle stesse condizioni previste per i propri tesserati;
- organizzazione di convegni e studi a livello nazionale o territoriale su specifiche tematiche del mondo dello sport.

Per ciascuna iniziativa vanno di volta in volta, con opportuno accordo, stabilite le modalità di intervento operativo.

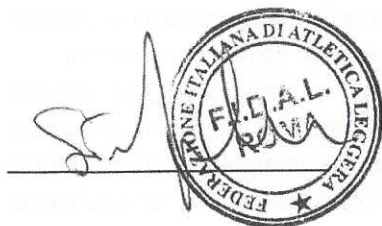
SCUOLA

Compatibilmente con i programmi e i protocolli d'intesa CONI/MIUR, nell'ambito dei progetti di collaborazione con il mondo scolastico, si potranno attivare congiuntamente fra FIDAL e ASC varie iniziative, tra le quali:

- progetti di formazione per gli insegnanti sulle discipline dell'atletica leggera e sul gioco sport atletica;
- progetti di promozione dell'atletica leggera nelle scuole;
- utilizzo degli impianti sportivi scolastici;
- organizzazione delle fasi locali di Giochi Sportivi Studenteschi, dei Giochi della Gioventù e di altre manifestazioni scolastiche.

Roma, 21/02/2022

La FIDAL
Il Presidente
(Stefano Mei)



L'ASC
Il Presidente
(Luca Stevanato)



A.S.C. Attività Sportive Confederative
Via Reno, 30 - 00198 - Roma
P. Iva: 09003401008 - C.F.: 97644950012
Tel: 06.8848874 - 06.89766106 Fax: 06.23328923

Roma, 21 dicembre 2022

Prot. n. 7891

Ai Presidenti degli Enti di Promozione Sportiva
firmatari della convenzione con la FIDAL

LORO SEDI

Oggetto: proroga convenzione FIDAL/EPS al 31 dicembre 2023

Gentile Presidente,

la presente per comunicare che, nell' attesa che la Commissione CONI "Rapporti FSN/DSA - EPS Convenzioni" emani le linee guida per la stesura di una nuovo testo di Convenzione, Il Consiglio Federale, nella seduta del 28 novembre u.s., ha ritenuto opportuno prorogare la scadenza della Convenzione attualmente in vigore al 31 dicembre 2023.

L'occasione è gradita per porgere i migliori auguri per le prossime festività natalizie.

Il Segretario Generale
Alessandro Londi

